N. 1640-1779-2050-2634-2635-2636-2637-2638-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

Presentata il 14 maggio 1993

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTEZZOLO, GIUNTELLA, FAVA, NOVELLI, ORLANDO, NUC-CIO, PISCITELLO, DALLA CHIESA, PALERMO, ALFREDO GA-LASSO, GAMBALE, POLLICHINO, GUIDI, COLAIANNI, ZANFER-RARI AMBROSO, CACCAVARI, DELFINO, RAPAGNÀ, PAPPA-LARDO, APUZZO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo

Presentata il 29 settembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUTELLI, BUTTITTA, BATTISTUZZI, SILVESTRI, GIUSEPPE GALASSO, BONINO, CAVERI, RIVERA

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, relative alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 23 ottobre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALANTE, GARAVINI, MANISCO, RUSSO SPENA, BACCIARDI, DORIGO, CAPRILI, BRUNETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 18 dicembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, VIOLANTE, PELLICANI, FINOCCHIARO FIDELBO, CIABARRI, DI PRISCO, EVANGELISTI, ANGELO LAURICELLA, PETRUCCIOLI, SALVADORI, TRABACCHINI, INGRAO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

d'iniziativa del deputato PATUELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, BERSELLI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, VALENSISE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

d'iniziativa del deputato TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla politica di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 maggio 1993

Onorevoli Colleghi! — La Corte dei conti, nella « Relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato » prima, e poi in altro documento: « Analisi speciale sul fondo per la cooperazione e lo sviluppo », ha denunziato una serie di pesanti incongruenze nell'utilizzazione delle somme per i Paesi in via di sviluppo. Più particolarmente, la Corte dei conti ha rilevato l'assenza « di una pianificazione dettagliata delle singole iniziative », la « scarsa trasparenza del bilancio di previsione e della gestione amministrativa », « l'inadeguatezza del sistema per la determinazione dei prezzi e del sistema di un controllo ». Nell'analisi della Corte dei conti si segnalano inoltre altre anomalie per le quali perseverare est diabolicum e vengono « illuminati » « labirinti contabili » e meandri di spesa in cui si disperdono e si sono dispersi in parte i fondi per la cooperazione allo sviluppo. Infine, lo stesso Sottosegretario per gli affari esteri, senatore Carmelo Azzarà, al quale è stata affidata la delega per la cooperazione, ha rilevato l'assenza del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo nello stabilire indirizzi programmatici e la ripartizione di massima degli impegni economici da assumere.

Il Parlamento preliminarmente ha un obbligo: dare risposte urgenti e convincenti alla opinione pubblica per lo stato di insofferenza che cresce ogni giorno di più. Il popolo italiano, infatti, ha radicata coscienza del valore sociale ed etico dell'aiuto che si può e si deve dare ai popoli che hanno bisogno di svilupparsi razionalmente e armonicamente e chiede chiarezza di indirizzo e di gestione delle risorse pubbliche destinate ai Paesi in via di sviluppo.

Con apprezzabile prontezza, sono state presentate diverse proposte di inchiesta parlamentare monocamerale, poi ritirate e trasformate in proposte di legge (Doc. XXII, n. 24 D'Alema ed altri; Doc. XXII, n. 31 Bossi ed altri; Doc. XXII n. 33 Tremaglia ed altri; Doc. XXII, n. 36 Tassi) e diverse proposte di legge (A.C. 1640 Bertezzolo ed altri; A.C. 1779 Rutelli ed altri; A.C. 2050 Galante ed altri) per una istituenda Commissione d'inchiesta bicamerale.

Sono due i richiami forti che vengono sottolineati nelle relazioni introduttive alle varie proposte menzionate. In primo luogo, conoscere e capire quali siano state le ragioni, le cause di diffusissimi esiti negativi degli interventi della cooperazione e dei possibili casi in cui sembra si siano anteposti interessi privati a quelli pubblici. In secondo luogo, spiegare a cosa è servita o poteva servire la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione esteri, esaminando in sede referente le varie proposte, ha voluto operare concretamente per rispondere compiutamente alle esigenze sopra indicate. Nel corso dell'esame, è prevalsa l'opinione che si dovesse pervenire all'istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale. Attraverso il lavoro di un Comitato ristretto, la Commissione è quindi stata in grado di approvare, nella seduta del 31 marzo, un testo unificato che ha tenuto conto del contenuto di tutte le proposte presentate. Tale testo è oggi sottoposto al vostro giudizio e alla vostra approvazione.

La Commissione d'inchiesta parlamentare in questione è bicamerale. È composta, infatti, da 20 senatori e 20 deputati nominati rispettivamente dai presidenti

del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; essa, come tutte le Commissioni parlamentari di inchiesta, procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A questo punto, mi sia consentita un'osservazione, onorevoli colleghi: tutti dobbiamo provare un'esigenza di vera giustizia, oltreché quella di aprire un dibattito politico, ma tali esigenze vanno tenute, a mio avviso, distinte, perché il dibattito attiene alla logica politica, e la sua conclusione non può non appartenere ai principi inalterabili della giustizia.

Credo, lo affermo sommessamente, ma con vigore, che dovremmo evitare di apparire o essere difensori o accusatori, difesi o accusati, parlo dell'appartenenza a gruppi politici o a partiti, poiché bisogna tenere presente che i futuri membri della Commissione di inchiesta saranno comunque i rappresentanti della legge e del popolo e, proprio in quanto tali, vengono loro attribuiti poteri giudiziari. Sono anche convinto, inoltre, che bisogna manifestare il proprio dissenso nei confronti di chi, prima di esaminare carte ed atti. intenda assumere un preciso indirizzo o una precisa determinazione in modo preconcetto.

L'opportunità politica che bisognerà cogliere attraverso il funzionamento e i risultati della Commissione di inchiesta concerne non soltanto i fatti che appartengono al passato, ma soprattutto le prospettive future. Perciò, le decisioni che la Commissione d'inchiesta prenderà, non potranno essere dettate dai criteri dell'opportunità politica, bensì dalla esigenza di giustizia e non vi è nulla che valga più di questa o quanto questa. Le ragioni politiche non sono alternative alla coscienza individuale, che deve rimanere l'unico presidio dei nostri valori.

Vorrei fare un'altra osservazione: nella considerazione di tutti i popoli e dei governi è cambiata la consapevolezza sul ruolo della cooperazione, che è diventato strumento strategico anche per garantire pace, sicurezza e progresso. Dunque, per quanto riguarda il nostro Paese, ritengo

che non vadano ridotti i finanziamenti diretti a tal fine, al contrario anzi vanno aumentati, ma senza dilapidarne i fondi, e senza permettere più un uso disinvolto e cancrenoso.

Non dimentichiamo inoltre che lo spirito del trattato di Maastricht ci imporrà di uniformare la cooperazione italiana sempre più con quella europea; esiste, ormai, la necessità di un coordinamento più efficace tra le dodici politiche internazionali nel settore; non è peregrino prevedere che in tempi ravvicinati parte cospicua dei fondi destinati alla cooperazione italiana saranno gestiti in sede europea.

Per la cooperazione italiana, l'esigenza di cambiare rotta, di eliminare burontocrazia, gerontocrazia, dissipazione di risorse, lottizzazione, e non solo delle forze
politiche, è ormai ineluttabile, perché se i
bisogni di quella parte del mondo più
povero ed esiliato non verranno soddisfatti, ciò costituirà un segno incancellabile del nostro degrado culturale e politico
e significherà anche estirpare, definitivamente, le radici della cultura della solidarietà del nostro paese.

Dunque, la Commissione parlamentare di inchiesta dovrà rispondere innanzitutto ad un quesito preciso: le fondamentali critiche rivolte alla politica di cooperazione hanno una base di fatto? In caso di riscontro affermativo, bisognerà seriamente valutare se la distribuzione delle ingenti risorse impegnate nella cooperazione allo sviluppo abbia avuto una sufficiente base di metodo, se le risorse del personale, quelle della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo, furono quantitativamente sufficienti, professionalmente non carenti e sufficientemente presenti nel terreno di intervento e se ci fu sproporzione fra i compiti e mezzi esecutivi, se si fece un indiscriminato appello a procedure di emergenza.

Talune problematiche di grandissima attualità, come la possibilità di prevenire i flussi migratori in massa dai Paesi in via di sviluppo, il sostegno dell'impresa italiana all'estero, il mantenimento dei rapporti storici con certi Paesi sono stati variamente utilizzati come giustificativi

della cooperazione allo sviluppo. C'è da osservare, però, che si è dimostrata fortemente « problematica » la verifica della validità della cooperazione (anche di quella gestita nel modo più efficiente ed efficace) come strumento per rispondere adeguatamente alle esigenze suindicate. Una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo dovrebbe quindi fare luce, nello spirito di una indagine viva ed obbiettiva e non di raccolta di opinioni, sulla natura reale dei fenomeni verso cui si dovrebbe indirizzare il settore in questione.

La proposta di legge alla vostra lettura è composta da 8 articoli.

L'articolo 2 enunzia la finalità, l'articolo 3 i poteri della Commissione, l'articolo 4 il funzionamento della stessa, l'articolo 5 la pubblicità dei lavori, l'articolo 6 regola le missioni, l'articolo 7 sancisce il dovere del segreto cui sono tenuti i componenti la Commissione stessa, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa, l'articolo 8 chiarisce i termini temporali entro i quali la Commissione completerà i propri lavori e la presentazione della relazione.

Alberto ALESSI, Relatore.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

ART. 1.

(Istituzione e composizione).

- 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- 2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
- 3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

(Finalità).

- 1. La Commissione ha il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49.
- 2. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:
- a) i criteri e le modalità adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;
- b) i criteri e le modalità adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;

- c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;
- d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle finalità di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;
- e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;
- f) l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze del Paese destinatario;
- g) i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;
- h) la quantità delle risorse stanziate per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;
- i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;
- j) l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalità diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;
- k) le responsabilità dirette o indirette
 di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi
 di cui alle lettere i) e j);
- le eventuali responsabilità politiche, amministrative, civili e penali;
- m) la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale.
- 3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

- 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
- 3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
- 4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Funzionamento della Commissione).

- 1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
- 2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
- 3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

11

ART. 6.

(Missioni).

- 1. La Commissione può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.
- 2. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

- 1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
- 2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso del-

l'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1640

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
- 2. La Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. È comunque in ogni caso garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
- 3. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro, tra i componenti dei due rami del Parlamento che non siano stati nominati componenti la Commissione.

ART. 2.

- 1. È compito della Commissione accertare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ogni aspetto relativo alla applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare:
- a) quali siano i criteri e le modalità seguiti nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;
- b) quale sia l'ammontare complessivo e analitico, per annualità, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, per organismo esecutore, dei finanziamenti stanziati ed erogati;
- c) se i provvedimenti attuativi siano conformi alle finalità della legge n. 49 del 1987;

- d) se si siano verificati sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;
- e) quale sia lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo;
- f) se, ed in quali casi, gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e le opere preventivate risultino attualmente obsolete, inutili o non più esistenti;
- g) quali siano gli effetti degli interventi in rapporto alle priorità fissate dalla legge n. 49 del 1987.
- 2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente con la relazione di cui all'articolo 6, una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari necessari ad assicurare per il futuro procedure di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche per i Paesi in via di sviluppo.

ART. 3.

- 1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni nel processo penale, e la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. Il presidente della Commissione può richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

- 1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, ma la Commissione può deliberare diversamente.
- 2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commis-

sione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

ART. 6.

1. La Commissione conclude la propria attività entro dodici mesi dalla sua costituzione. Presenta alle Camere, entro i successivi sessanta giorni, una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.

N. 1779

ART. 1

- 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori e venti deputati, con il compito di accertare in che modo le competenti autorità politiche e amministrative responsabili nelle diverse strutture create. negli anni, ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, abbiano speso gli stanziamenti ammontanti ad oltre trenta miliardi di lire, destinati all'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo; se siano riscontrabili responsabilità individuali nella cattiva applicazione delle leggi, malversazioni o illeciti di natura amministrativa, civile o penale; quali iniziative siano necessarie per restituire credibilità, efficacia e trasparenza alla politica italiana in favore dei popoli che soffrono la piaga del sottosviluppo, della fame e della malnutrizione.
- 2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:
- a) quali programmi-Paese siano stati elaborati, tali da qualificare una politica di cooperazione come parte integrante della politica estera dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;
- b) quali e quante iniziative sono state realizzate o sono in corso di realizzazione, in quali paesi, con quali priorità geografiche e con quali criteri di concentrazione geografica, in quali settori e secondo quali temi prioritari;
- c) i criteri di programmazione dei diversi strumenti, doni e crediti, i criteri di definizione di iniziative di emergenza e straordinarie, le procedure di assegnazione dei crediti, di finanziamento delle jointventures e commodity aid;
- d) i criteri di scelta e di selezione dei diversi soggetti esecutori, le procedure di

- assegnazione dei diversi progetti, i criteri e le procedure nella definizione di contratti o nella costituzione di albi di aziende o ditte esecutrici, i meccanismi di controllo amministrativo, monitoraggio e valutazione, i risultati raggiunti per ciascuna iniziativa;
- e) la rispondenza e la conformità al dettato delle rispettive leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, delle decisioni assunte in materia di emanazione di regolamenti di esecuzione, decreti ministeriali e interministeriali, organizzazione delle strutture in Italia e all'estero, effettuazione di concorsi e determinazione di procedure concorsuali, procedure di selezione del personale impiegato, partecipazione di organismi consultivi;
- f) il ruolo e la partecipazione degli enti locali, i criteri di assegnazione delle idoneità alle organizzazioni non governative, e i criteri di assegnazione di contributi e finanziamenti ad iniziative promosse e affidate ad organizzazioni non governative.
- 3. La Commissione ha inoltre il compito di individuare:
- a) le eventuali responsabilità delle autorità politiche che, negli anni, hanno ricoperto cariche decisionali presso i Ministeri con competenze in materia;
- b) le eventuali responsabilità amministrative, civili e penali, degli appartenenti alla carriera diplomatica che, in via esclusiva, hanno ricoperto ininterrottamente i ruoli dirigenti delle diverse strutture create presso il Ministero degli affari esteri:
- c) le eventuali responsabilità dei dirigenti, funzionari e consulenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri ed organismi coinvolti in sede di gestione e di controllo preventivo e successivo nell'attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

- 1. La Commissione dovrà presentare una o più relazioni sulle risultanze delle sue indagini.
- 2. Nel corso delle indagini possono essere presentate relazioni particolari su questioni la cui pubblicazione è ritenuta urgente.

ART. 3.

- 1. I membri della Commissione sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
- 2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

- 1. La Commissione può agire, in conformità all'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio previsto dall'ordinamento e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria messi a disposizione dal Ministro dell'interno.
- 2. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, si avvale della collaborazione di esperti o organismi indipendenti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'indagine. Essi sono nominati dal Presidente della Commissione e la loro retribuzione grava in misura uguale sul bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La Commissione può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i diversi progetti. Il calendario e le modalità di partecipazione alle missioni sono decisi dal Presidente della Commissione in modo da garantire il massimo della rappresentatività delle diverse posizioni politiche.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

ART. 6.

- 1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
- 2. La Commissione affida ad uno o più dei propri componenti il compito di redigere le relazioni finali; i deputati che dissentono possono presentare relazioni di minoranza.
- 3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti acquisiti. Le relazioni conclusive debbono essere comunque pubblicate.

Art. 7.

- 1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad assegnare alla Commissione i funzionari ad essa necessari e ad assicurarle tutti i servizi che occorrono al suo funzionamento.
- 2. Le spese di funzionamento della Commissione sono in parti uguali poste a carico del bilancio di ciascuna delle due Camere.

N. 2050

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, formata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, per accertare:
- a) i risultati conseguiti dalla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo;
- b) le modalità e i criteri seguiti per valutare e approvare i programmi di cooperazione;
- c) l'ammontare complessivo, suddiviso per settore, annualità, ripartizione geografica, tipologia e organismo esecutore, dei finanziamenti erogati e stanziati;
- d) lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo;
- e) se si siano verificati sprechi, distorsioni e appropriazioni indebite delle risorse della cooperazione.

ART. 2.

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.
- La Commissione deve concludere i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
- 4. Dopo i primi sei mesi di attività il presidente della Commissione presenta a ciascuna delle due Camere una relazione sullo stato dei lavori.

ART. 3.

- 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.
- 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare di membri della Commissione.
- 3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento.
- 4. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

- 1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni di legge in vigore.
- 3. Anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, la Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e ad inchieste parlamentari.
- 4. L'autorità giudiziaria e gli altri organi inquirenti, che per esigenze istruttorie ritengano di non poter derogare al

segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emettono decreto motivato di rigetto. Quando tali esigenze vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

ART. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o che compie, o concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure che ne viene a conoscenza, per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta.

ART. 6.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché della collaborazione di altri soggetti, qualora lo ritenga necessario.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 2634

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49, 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, aventi per oggetto la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- 2. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. È comunque garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.
- 3. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza si applicano le norme contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 2.

- 1. È compito della Commissione accertare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ogni aspetto dell'applicazione delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49, 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73, ed in particolare:
- a) lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo;
- b) gli effetti degli interventi in rapporto alle priorità fissate dalla citata legge n. 49 del 1987;

- c) le valutazioni effettuate dalla Società italiana di monitoraggio sui programmi e sui progetti della cooperazione, nonché le ragioni per le quali il Governo non ha trasmesso al Parlamento le relative risultanze:
- d) le eventuali responsabilità politiche degli organi di Governo per la mancata ottemperanza alle normative comunitarie in materia di gare e di appalti;
- e) se, ed in quali casi, gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e le opere realizzate risultino attualmente obsolete, inutili o non più esistenti;
- f) i criteri e le modalità seguiti nella valutazione e nell'approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati, anche in relazione ai precisi adempimenti richiesti dalle leggi finanziarie annuali e ai giudizi espressi nei documenti approvati in sede parlamentare;
- g) l'ammontare complessivo e analitico, per annualità, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, per organismo esecutore, dei finanziamenti stanziati ed erogati;
- h) se i provvedimenti attuativi siano conformi alle finalità della legge;
- i) se si siano verificati sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse e, in caso positivo, su chi ricadano le responsabilità politiche.
- 2. La Commissione può altresì presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione contenente le proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari necessari ad assicurare per il futuro procedure di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche destinate ai Paesi in via di sviluppo.

ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni chiamati a deporre nel corso di un processo penale.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, fino all'approvazione del quale si applicano le norme del regolamento della Camera dei deputati in quanto compatibili. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. La Commissione presenta, entro i successivi sessanta giorni, una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti e agli atti utilizzati.

N. 2635

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:
- a) come sono stati gestiti e quale è stata l'efficacia dei fondi destinati dallo Stato italiano alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo dal 1979 ad oggi;
- b) quale è stata la distribuzione geografica dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e se tale distribuzione abbia risposto alle effettive esigenze delle popolazioni interessate;
- c) se i progetti finanziati sono stati efficaci e funzionali ed hanno portato ad un effettivo miglioramento della qualità della vita nei Paesi beneficiari:
- d) in che misura gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione sono arrivati effettivamente alle popolazioni destinatarie;
- e) la trasparenza della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo in ordine ai rapporti con le autorità dei Paesi beneficiari:
- f) quanta parte delle erogazioni per la cooperazione allo sviluppo a carico del bilancio dello Stato italiano sia stata eventualmente utilizzata per finanziare l'acquisto di armamenti o per il vettovagliamento degli eserciti da parte dei governi beneficiari, in violazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

g) quali siano i correttivi legislativi che, alla luce dell'esperienza maturata, si rendano necessari al fine di ridurre gli eventuali comportamenti illeciti e gli sprechi in modo da indirizzare esclusivamente alle popolazioni interessate i fondi per la cooperazione e lo sviluppo.

ART. 2.

- 1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati e da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che vi siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, osservando il criterio della proporzionalità fra i gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
- 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 3.

- 1. La Commissione dovrà presentare una relazione entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
- 2. Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione agisce con i medesimi poteri ed i medesimi limiti dell'autorità giudiziaria.

ART. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

N. 2636

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che verifichi, in particolare:
- a) le somme stanziate ed utilizzate, a partire dal 1º gennaio 1983, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, suddivise per aree geografiche, singoli Paesi e settori di intervento:
- b) se ed in quale misura i fondi destinati dallo Stato italiano per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, abbiano contribuito, nell'ultimo decennio, al miglioramento delle condizioni materiali, economiche e sociali delle popolazioni interessate;
- c) se in tale attività si siano effettuate in modo occulto destinazioni di fondi per finalità diverse o vietate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- d) se, nel caso di cui alla lettera c), si possano ravvisare responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici e privati italiani o di rappresentanti degli organi istituzionalmente preposti.

ART. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

ART. 3.

- 1. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare costituito in almeno un ramo del Parlamento.
- 2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, fra i componenti della stessa.
- 3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
- 4. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti nel campo di attività della cooperazione allo sviluppo, di provenienza dei Ministeri interessati, delle organizzazioni non governative, delle rappresentanze delle associazioni industriali e delle imprese che comunque hanno operato nel settore.

ART. 4.

- La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. La Commissione si avvale degli organi informativi dello Stato e può servirsi delle strutture scientifiche e del personale proveniente dagli istituti pubblici di ricerca. Può interrogare testimoni e chiedere dichiarazioni giurate, procedere a ricerche sul territorio nazionale ed a ricerche sul territorio estero con la collaborazione dei Paesi riceventi gli aiuti. I lavori della Commissione sono resi pubblici a indagine ultimata.

ART. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 6.

1. La Commissione, sul piano delle indagini sul rapporto costi-benefici degli interventi di cui all'articolo 1, ha il compito di censire tutte le aziende, gli organismi e gli esperti che a vario titolo e grado abbiano avuto la gestione, lo studio o il controllo delle attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi dieci anni.

ART. 7.

1. Per ciascuna delle attività censite ai sensi dell'articolo 6, la Commissione accerta l'andamento delle singole imprese, ne valuta la consistenza patrimoniale, accerta i risultati degli interventi eseguiti o dei flussi di denaro gestito a titolo di cooperazione con fondi pubblici allo sviluppo, indica l'ammontare dei contributi di qualsiasi provenienza, statale, regionale e comunitaria, e di quelli percepiti da altri enti, accerta l'effettiva capacità delle medesime imprese ad operare nei Paesi del terzo o quarto mondo, nonché del personale e delle risorse materiali impiegati per l'espletamento dell'intervento oggetto dell'affidamento.

ART. 8.

1. La Commissione indaga sulle modalità di affidamento degli interventi di cooperazione, siano essi di carattere urgente, umanitario o sociale, con riferimento a ciascuna ditta o a ciascun organismo, nonché sui criteri adottati nella stesura dei bilanci di gestione degli interventi eseguiti.

ART. 9.

1. Per tutti gli organismi che a vario titolo e grado risultino essere stati coinvolti nell'attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e che perciò abbiano ottenuto finanziamenti pubblici, la Commissione accerta se sussistano collegamenti con partiti politici, organizzazioni religiose, sindacali o movimenti vari, nonché l'esistenza di banche dati, elenchi di fornitori e uffici collaterali di supporto all'attività di cooperazione pubblica con Paesi del terzo o quarto mondo riceventi gli aiuti pubblici allo sviluppo.

ART. 10.

- 1. Le sedute della Commissione sono, di norma, rese pubbliche a mezzo di trasmissione televisiva a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.
- 2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare immediata menzione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
- 3. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
- 4. Salvo che il fatto costituisca più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
- 5. Il presidente della Commissione riferisce al Presidente della Camera dei depu-

tati e al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle opportune sanzioni.

ART. 11.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

ART. 12.

- 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
- 2. Agli esperti che esercitano attività di consulenza di cui al comma 4 dell'articolo 3 è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Comitati interministeriali.

N. 2637

ART. 1.

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attività del Fondo aiuti italiani (FAI) e sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- 2. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. È comunque garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
- 3. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica convocano la Commissione per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza si applicano le norme del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 2.

- 1. La Commissione ha il compito di accertare la regolare applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare:
- a) le modalità e i criteri seguiti nell'approvazione dei programmi, nelle valutazioni e nella verifica dei risultati, con specifico riferimento agli adempimenti richiesti dalle leggi finanziarie in vigore e alle richieste e ai giudizi contenuti nei documenti parlamentari approvati in materia;
- b) le ragioni per le quali il Governo non ha trasmesso al Parlamento le relazioni circa le valutazioni effettuate dalle società italiane di monitoraggio sui programmi e sui progetti della cooperazione;

- c) lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo, rendendo noto attraverso quali imprese o società si sia operato;
- d) gli effetti degli interventi in rapporto alle priorità fissate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- e) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative, dei finanziamenti stanziati ed erogati;
- f) se si siano commessi sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse e su chi ricadano le responsabilità politiche;
- g) se siano state violate da parte degli organi di Governo le norme comunitarie vigenti in materia di appalti;
- h) se, ed in quali casi, non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati, se siano state erogate somme, e in quale misura, per opere che non siano state realizzate o non siano più esistenti;
- i) se, da parte prima del FAI e poi degli organismi preposti alla cooperazione presso il Ministero degli affari esteri, si sia usato un metodo di lottizzazione, per favorire interessi specifici e affaristici di partiti politici italiani, e in caso affermativo, di quali partiti si tratti ed in quale misura finanziaria i suddetti partiti si siano avvantaggiati; oltre a tutte le aree geografiche raggiunte dalla politica di cooperazione allo sviluppo, la Commissione dovrà in particolare accertare se vi sia stata lottizzazione affaristica, in quale misura, e a vantaggio di quali partiti, in Etiopia, in Somalia e in Mozambico.
- 2. La Commissione può altresì prospettare, unitamente alla relazione di cui all'articolo 8, le iniziative legislative che, in conseguenza delle indagini svolte, si ritengano necessarie ad assicurare per il futuro la trasparenza nella gestione degli strumenti della cooperazione, nonché procedure di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche destinate ai Paesi in via di sviluppo.

ART. 3.

- 1. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione procede con gli stessi poteri e con gli stessi obblighi dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni strumento procedurale previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in quanto applicabili. A tale effetto ha il potere di:
- a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;
- b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose:
- c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;
- d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti;
- e) richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie.

ART. 4.

1. Per gli accertamenti da effettuarsi al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 5.

1. Di fronte alla Commissione non può essere eccepito il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

ART. 6.

1. Le persone che la Commissione ascolta sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni chiamati a deporre nel processo penale.

ART. 7.

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti che sono stati acquisiti nel corso dell'indagine.

N. 2638

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta che agisce con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria allo scopo di indagare sull'attività di cooperazione dell'Italia verso i Paesi del Terzo mondo e segnatamente con la Somalia, l'Etiopia, l'Eritrea e il Mozambico, sin dal momento delle prime iniziative di cooperazione verso tali Paesi.

ART. 2.

- 1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da venti deputati e da venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Il presidente è eletto dalla Commissione stessa nel suo seno.
- 2. La Commissione agisce secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.
- 3. La Commissione riferisce alle Camere entro sei mesi dalla sua costituzione. Tale termine è prorogabile solo per una volta.
- 4. Il personale e le spese necessarie al funzionamento della Commissione sono per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.